

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Ai sensi del D.Lgs 152/06

Progetto:


AUMENTO DELLA POTENZIALITÀ DI UN CENTRO AVICOLO
COMUNE DI ZANE' (VI)

Documento:

QUADRO PROGRAMMATICO

Revisione/data

01 del 20^e aprile 2017



Ditta proponente:

Soc. Agr. Fattorie del Summano s.s.
di Milan Luca e Rasotto Sabrina

SOCIETÀ AGRICOLA
FATTORIE DEL SUMMANO SS
di Milan Luca e Rasotto Sabrina
Via Galvani, 65 - 36010 ZANÈ (VI)
C.F. e P.IVA 04033150248

Tecnico:

Dott. Baldo Gabriele



Tecnico:

Dott.ssa Barbeta Elena

Elena Barbeta



AGRICOLTURA & SVILUPPO srls



Indice generale


QUADRO PROGRAMMATICO.....	2
CLASSIFICAZIONE ALLEVAMENTO.....	4
1. STATO ANTE INTERVENTO – STORICO.....	4
Determinazione punteggio allevamento situazione storica.....	4
Distanze urbanistiche previste stato storico.....	5
STATO DI FATTO – POST INTERVENTO 2015.....	5
Determinazione della classe in cui ricade l'allevamento situazione post-2015.....	5
Determinazione punteggio allevamento situazione post-2015.....	5
Distanze urbanistiche previste post 2015.....	6
STATO FUTURO.....	6
Determinazione della classe in cui ricade l'allevamento situazione post-intervento 2017.....	6
Determinazione punteggio allevamento situazione post-intervento 2017.....	6
Distanze urbanistiche previste post intervento 2017.....	7
CONCLUSIONE CLASSIFICAZIONE ALLEVAMENTO.....	8
FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE.....	9



QUADRO PROGRAMMATICO

In riferimento alla richiesta della Provincia di Vicenza, n. di protocollo 28687 del 18/04/2017, si integra in quadro programmatico con quanto segue.

Nella tavola 13-1 del PI del Comune di Zanè vengono individuate le distanze da rispettare dall'allevamento della Società Agricola Fattorie del Summano verso le case sparse, centri abitati e limite zona agricola.



Estratto tavola 13-1 del PI

Tali distanze vengono individuate sulla tavola pari a 250 m la maggiore (distanza da centri abitati) e 150 m la minore (distanza da case sparse), mentre non viene riportata la distanza dal limite della zona agricola.

Nel PI, inoltre, è stata inserita una viabilità di progetto (in nero) che da via Galvani porta, attraverso i terreni dell'allevamento, verso la località Garziere.

Tale strada di progetto in parte ricalca via Galvani, per poi passare davanti al capannone 1 della Società Fattorie del Summano, senza interferire con il capannone 7 da ristrutturare o con l'edificio 14 da realizzare. Si ritiene però che questa viabilità di progetto, che implicherebbe l'esproprio di parte dei terreni dell'allevamento, sia riconducibile ad un precedente progetto di



area residenziale del Comune non più portato avanti. Si rimanda in ogni caso al parere comunale in merito alla realizzazione o meno di tale strada.

Nella “Relazione Generale sul Sistema Rurale ed Ecologico – Ambientale” allegata al PI, tutti gli allevamenti, intensivi e non intensivi, vengono classificati secondo la Legge 11/2004, modificata con DGR 856/12. In tale relazione vengono presi come riferimento i dati di sopralluoghi e censimenti effettuati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2013.

In questa relazione l'allevamento avicolo di Fattorie del Summano di galline ovaiole, azienda n.10 in relazione, è stato classificato come intensivo in **Classe 2**, cioè con peso vivo compreso tra 30 e 120 t.

Al momento della raccolta dati il Tecnico incaricato dal Comune ha rilevato che l'allevamento allevava 35.000 galline (2 dei 7 capannoni presenti) e pertanto il peso finale rientrava tra le 30 e le 120 t.

Si ritiene che tale classificazione sia errata perché deve essere valutata la potenzialità di tutto l'allevamento, che in realtà può superare le 120 t di carne finale e quindi, da sempre, viene classificato in **classe 3**.

Si riporta di seguito la classificazione dell'allevamento, secondo la Legge 11/2004 dell'edificabilità in zona agricola, e successive modifiche, confrontando:

1. lo stato ante intervento, definito storico;
2. lo stato post intervento del 2015, definito stato di fatto;
3. lo stato post intervento del 2017, oggetto di questa valutazione ambientale, definito stato futuro.



CLASSIFICAZIONE ALLEVAMENTO

Classificazione dell'allevamento sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto, previste dal punto 5, lettera d edificabilità zone agricole L.R. 11/2004, aggiornato a seguito della DGR n.856 del 15/15/2012 (BUR n. 40 del 25/05/2012). Di seguito si riportano i parametri di classificazione dell'allevamento zootecnico - ai sensi della D.G.R. N° 3178/2004, con le modifiche apportate dal D.G.R. 329/2004 e D.G.R. 856/2012.

1. STATO ANTE INTERVENTO – STORICO

L'allevamento in oggetto, secondo la normativa sul benessere animale delle galline ovaiole in vigore fino al 2011, aveva una “potenzialità” pari a circa 134.158 capi/ciclo, calcolata con le gabbie non modificate :

- capannoni n° 1 e 2 : 2.688 gabbie/capannone per 18.816 galline/capannone/ciclo;
- capannoni n° 3, 4, 5 e 6 : 2.016 gabbie/capannone per 14.112 galline/capannone/ciclo;
- capannoni n° 7 : 40.078 pollastre in gabbia per la rimonta interna.

I dati precedentemente esposti sono stati determinati da dati di partenza, resi disponibili dal proprietario del centro zootecnico al momento del pieno possesso di tali strutture e sono conformi alla letteratura tecnica sull'argomento.

Con sette capannoni si potevano allevare 134.158 capi/ciclo, con un peso vivo medio annuo di **179,3 ton**. L'impianto ricadeva nella **3° classe** dimensionale (superiore a 120 tonn).

Determinazione punteggio allevamento situazione storica

Di seguito si determina il punteggio dell'allevamento calcolato con i parametri stabiliti dalla D.G.R. N° 856/2012.

Tipologia di stabulazione – MTD	punti
Allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio con raschiatore	70
Sistema di ventilazione	punti
Ventilazione forzata (trasversale)	0



Sistema di stoccaggio delle deiezioni	punti
Vasche interrato e chiuse per liquami	0

Totale = Punti 70

Distanze urbanistiche previste stato storico

Di seguito si riportano le distanze previste per l'allevamento zootecnico classificato in **classe 3** e con **punteggio 70**. Si precisa che tali distanze vengono calcolate solo per poter effettuare il confronto con la situazione post intervento.

Distanze minime dai confini di proprietà dell'insediamento zootecnico	25 m
Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola	700 m
Distanze minime tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse	250 m
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate	500 m

STATO DI FATTO – POST INTERVENTO 2015

Determinazione della classe in cui ricade l'allevamento situazione post-2015

Con la realizzazione dell'adeguamento tecnologico di 6 capannoni la Soc. Agr. Fattorie del Summano ha un allevamento avicolo di galline ovaiole leggera in aviario con un peso vivo medio potenziale pari a **168,8 t** e quindi ricade sempre nella **3° classe** (superiore a 120 tonn).

Determinazione punteggio allevamento situazione post-2015

Di seguito si determina il punteggio dell'allevamento calcolato con i parametri stabiliti dalla D.G.R. N° 856/2012.

Tipologia di stabulazione – MTD	punti
Allevamento con sistemi ad aviario	40
Sistema di ventilazione	punti
Ventilazione forzata (longitudinale)	0



Agricoltura e Sviluppo srls

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

Sistema di stoccaggio delle deiezioni	punti
Concimaia coperta	0
Vasche per acque di lavaggio chiuse	0

Totale = Punti 40

Distanze urbanistiche previste post 2015

Le distanze da rispettare diminuiscono in quanto la classe rimane invariata, mentre il punteggio dell'allevamento diminuisce.

Distanze minime dai confini di proprietà dell'insediamento zootecnico	25 m
Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola	500 m
Distanze minime tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse	200 m
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate	400 m

STATO FUTURO

Determinazione della classe in cui ricade l'allevamento situazione post-intervento 2017

Con la realizzazione dell'adeguamento tecnologico anche del settimo capannone la Soc. Agr. Fattorie del Summano presenterà un allevamento avicolo di galline ovaiole leggere in aviario con un peso vivo medio potenziale pari a **196,9 t** e quindi ricadrà sempre nella **3° classe** (superiore a 120 tonn).

Determinazione punteggio allevamento situazione post-intervento 2017

Per la determinazione del punteggio allo stato futuro, dopo la ristrutturazione del settimo capannone, si vuole specificare che la ditta ha acquistato una macchina raccogliitrice per raccogliere la lettiera all'interno dei capannoni senza bisogno di attendere il vuoto sanitario dell'allevamento. Pertanto, oltre alla rimozione della pollina tramite nastro trasportatore dalle voliere 2 volte alla settimana, si avrà anche la rimozione della lettiera presente a terra sempre 2 volte alla settimana. Questo consente di avere una riduzione delle emissioni di ammoniaca



che può essere paragonata alla MTD 4.1.3 “Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno e chiuso” delle BAT Conclusions 2007.

Per questo motivo AVEPA ha emesso una nota esplicativa (in allegato), protocollo n.53044 del 09/02/2017, che compara i due sistemi di allevamento, in gabbia e in aviario, qualora l'asportazione sia effettuata frequentemente.

Pertanto il punteggio sarà pari a

Tipologia di stabulazione – MTD	punti
Allevamento con sistemi ad aviario comparato a gabbie con asportazione frequente della pollina	20
Sistema di ventilazione	punti
Ventilazione forzata (longitudinale)	0
Sistema di stoccaggio delle deiezioni	punti
Concimaia coperta	0
Vasche per acque di lavaggio chiuse	0

Totale = Punti 20

Distanze urbanistiche previste post intervento 2017

Le distanze da rispettare diminuiscono in quanto la classe rimane invariata, mentre il punteggio dell'allevamento diminuisce.

Distanze minime dai confini di proprietà dell'insediamento zootecnico	25 m
Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola	300 m
Distanze minime tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse	150 m
Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate	300 m



CONCLUSIONE CLASSIFICAZIONE ALLEVAMENTO

Con l'intervento di MTD sull'intero complesso zootecnico, costituito dai 7 capannoni, si avrà una diminuzione, da ante- a post-intervento, del punteggio e delle “ipotetiche” fasce di rispetto determinate, mantenendo la medesima classe di allevamento (ante- e post- 3° classe).

Secondo la normativa vigente sull'edificabilità in zona agricola, il progetto rientra nella definizione di “adeguamento tecnologico” del capannone 7.

L'adeguamento tecnologico è un intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche MTD (Migliori Tecniche Disponibili) o a queste assimilabili.

Per tali interventi, come si legge all'interno dei contenuti operativi del punto 5, la normativa sulle distanze non si applica: gli allevamenti esistenti possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dalla normativa.

Dal momento che si ha una diminuzione, da ante a post intervento, delle fasce di rispetto calcolate per l'allevamento, si conclude che l'intervento è destinato a diminuire l'impatto generato dall'allevamento già esistente ed è pertanto attuabile, senza la verifica del rispetto delle distanze previste.

Si riportano in allegato le CTR con le fasce di rispetto delle tre fasi di intervento.



FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE

Nel PAT del comune di Zanè, carta dei vincoli, viene riportata la fascia di rispetto autostradale della A22, che passa a est dell'allevamento. Tale fascia interessa 60 metri dal ciglio stradale.



Estratto del PAT – Carta dei vincoli

Il PAT individua le fasce di rispetto stradale secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 285/92 “Nuovo codice della strada”, il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. n. 83 del 30 marzo '99.

Queste fasce sono destinate (estratto del PAT):

- alla realizzazione di nuovi tratti stradali e/o all'adeguamento di quelli esistenti;
- all'esecuzione di migliorie dell'infrastruttura ed in particolare di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili;
- alla realizzazione di interventi di ambientazione e mitigazione paesaggistica ed ecologica;
- ad interventi di compensazione e tutela rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico.

Le fasce dettano norme da rispettare, indicate nel PI:



- a. *nella realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade;*
- b. *nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;*
- c. *nell'impianto di alberi, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 ml., nella realizzazione di siepi vive, a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 1,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1,00 ml. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre i 30 cm. dal suolo;*
- d. *nella realizzazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 3,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1,00 ml. sul terreno costituite come previsto alla lettera precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1,00 ml. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre i 30 cm. dal suolo.*
- e. *nell'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, per i quali valgono i vincoli di cui alle lettere d) ed e);*
- f. *nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione laterale, la cui distanza dal confine stradale può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non inferiore a 3,00 ml.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Gli ampliamenti dei fabbricati possono essere concessi soltanto se non sopravanzano l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Come si vede dalle tavole di integrazione, tavola T2 – Stato di Progetto, la fascia di rispetto autostradale comprende i capannoni 1, 2, 7 e il mangimificio, n.9.

Pertanto la realizzazione del fabbricato n.14 risulta essere al di fuori di tale fascia di rispetto. Le modifiche da apportare al capannone 7 sono interne al fabbricato e non comportano alcun ampliamento verso il fronte autostradale.



Agricoltura e Sviluppo srls

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo@agricolturaesviluppo.it

Per quanto riguarda, invece, la messa a dimora di nuove piante per la sistemazione del verde all'interno della fascia di rispetto, si specifica che avranno tutte una distanza dall'autostrada superiore all'altezza che raggiungerà la pianta a maturità, e comunque superiore ai 6 metri minimi richiesti per piante più basse.

Le piante d'altofusto di progetto che risultano essere più vicine all'autostrada sono un Orniello (*Fraxinus ornus*) e un Bagolaro (*Celtis australis*), cerchiare di rosso nell'immagine sotto.



Estratto Tav.2 stato di progetto mitigazioni ambientali

Si dichiara che l'Orniello può raggiungere un'altezza massima di 10 m, mentre il Bagolaro può arrivare anche a 20 m e che le piante avranno una distanza dal ciglio autostradale di circa 25 metri.

San Bonifacio, 20/04/2017

Il Tecnico
Dott. Baldo Gabriele



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data | 10 FEB 2017 | Protocollo N° | 53044 | / | 77.00.09.00 | Class: | C. 101.01.1 | Prat. | | Fasc. | | Allegati N° | |

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio, art. 44.
Richiesta parere in ordine alla classificazione di un allevamento avicolo, ai sensi della DGR n. 856/2010.

Spett.
dott. agr. Baldo Gabriele
baldo.gabriele@epap.sicurezza postale.it

e, p.c. AVEPA – Sportello Unico Agricolo
protocollo@cert.avepa.it

al Dirigente regionale della
Direzione Pianificazione territoriale
Palazzo Linetti – Cannaregio, 99
30124 Venezia

Si dà riscontro al quesito formulato dal Professionista in indirizzo, inviato tramite mail in data 18 gennaio 2017, teso ad ottenere chiarimenti in ordine alla classificazione di un sistema di allevamento avicolo per galline ovaiole ai sensi della DGR n. 856/2012, Punto 5).

Più nello specifico, viene evidenziato nella nota in oggetto che il citato punto 5), nell'ambito degli atti d'indirizzo per l'edificazione in zona agricola, prevede l'assegnazione di un punteggio per gli allevamenti zootecnici in base alla tipologia di stabulazione, riferite alle Migliori tecniche disponibili (MTD) descritte dalle "Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili".

Per le galline ovaiole è previsto l'allevamento "in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso", al quale vengono attribuiti 20 punti, e l'allevamento "con sistemi ad aviario" con punteggio 40 punti, in quanto tale tipologia presenta, rispetto ad altri sistemi elencati a punteggio inferiore, una maggiore emissione di ammoniaca. I sistemi ad aviario prevedono infatti l'allevamento di galline in gruppi, con la possibilità di sostare in strutture voliere aperte le quali presentano dei nastri per l'asportazione automatica della pollina, che viene allontanata 1 volta alla settimana; diversamente, la lettiera presente nel pavimento viene allontanata a fine ciclo.

La maggiore produzione di ammoniaca nell'ambiente di stabulazione è causato dalla permanenza della pollina all'interno del ricovero per un lungo periodo (l'intera durata del ciclo). Proprio al fine di risolvere tale problematica, le ditte produttrici degli impianti avicoli hanno predisposto delle specifiche apparecchiature (raschiatori sul pavimento o macchine raccogliatrici) per l'asporto della pollina, che consentono di asportare fino al 100% della pollina almeno due volte alla settimana, con conseguente riduzione delle emissioni di ammoniaca e di polveri.

Pur non essendo tale sistema ancora annoverato tra nelle tecnologie MTD, il Professionista in indirizzo chiede se sia possibile paragonare tale tecnologia, che utilizza raschiatori sul pavimento o macchine raccogliatrici per l'asporto frequente della pollina, con la MTD 4.1.3 "Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso" delle "BAT Conclusions 2007"; evidenzia in proposito che in fase di autorizzazione integrata ambientale (AIA) alcune Province hanno già accettato la comparazione dei due sistemi di allevamento, in gabbia e in aviario, qualora sia effettuata l'asportazione frequente della pollina.

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT

1/2



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sulla base di tali considerazioni, chiede altresì il Professionista se, ai fini del calcolo del punteggio ai sensi del Punto 5) della DGR n. 856/2012 per la determinazione delle distanze dell'allevamento dalle case (sparse e concentrate) e dalle zone non agricole, sia possibile attribuire al sistema "aviario con asportazione della lettiera ogni due settimane" il medesimo punteggio previsto per il sistema "allevamento in gabbia con nastri trasportatori sottostanti e rimozione frequente della pollina umida", pari a 20.

Con riferimento al quesito sopra esposto, si ritiene utile richiamare la competenza della Provincia, in quanto Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a valutare se i due sistemi di stabulazione sopra descritti sono equiparabili in termini di impatto ambientale generato.

Pertanto, qualora l'intervento in oggetto ricada tra quelli sottoposti ad AIA e la Provincia ritenga possibile equiparare i due sistemi di allevamento, è opinione dello Scrivente che le medesime valutazioni possano essere estese anche all'applicazione della disciplina delle distanze di cui al Punto 5) della DGR n. 856/2012. In tal caso, pur in assenza di esplicita individuazione nella DGR n. 856/2012, ai due sistemi di stabulazione (aviario con asportazione della lettiera ogni due settimane, gabbia con nastri trasportatori sottostanti e rimozione frequente della pollina umida) è possibile applicare il medesimo punteggio (20 punti) ai fini dell'individuazione delle distanze reciproche da rispettare dalle case, sparse e concentrate, e dalle zone non agricole.

Diversamente, se l'allevamento non è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di non ingenerare un diverso trattamento, si ritiene utile fare riferimento a interventi analoghi sottoposti al rilascio dell'AIA per i quali la Provincia territorialmente competente si sia già espressa positivamente ai fini dell'equiparazione dei due sistemi di allevamento. In tal caso, le medesime valutazioni possano essere estese anche all'applicazione della disciplina delle distanze di cui al Punto 5) della DGR n. 856/2012.

In proposito, si segnala anche che è stata conclusa la revisione del documento dell'Unione Europea che individua le migliori tecniche disponibili, in corso di approvazione. Tale documento, denominato "BAT Conclusions 2015", nel descrivere i sistemi di stabulazione senza gabbie per le galline ovaiole, specifica che "possono sorgere livelli più elevati di ammoniaca e di polveri rispetto ai sistemi in gabbia, per la presenza di lettiera e di maggiore attività animale, anche se questo può essere mitigato dalla frequente rimozione delle deiezioni con nastri o raschietti."

Sarà cura della scrivente Struttura valutare in ogni caso l'opportunità dell'adozione di un apposito provvedimento deliberativo di integrazione della disciplina vigente sulle distanze degli allevamenti, in relazione anche alla revisione del documento dell'Unione Europea "BAT Conclusions 2015".

Distinti saluti.


Il Direttore
Dott. *Andrea Comacchio*

BL-AF-RS/af
UO Agroambiente
Ufficio Edificabilità nelle aree rurali
Anna Fumagalli - 041-2795408
Quesito_BALDO_classificazione_allevamento_galline_ovaiole.doc

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 - Fax 041/2795494
agroambienteccacchia@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio Z0J4DT
217

CTR 1:5.000
DISTANZE ANTE INTERVENTO 2015




700 METRI

500 METRI

250 METRI

CTR 1:5.000
DISTANZE POST INTERVENTO 2015



500 METRI

400 METRI

200 METRI

CTR 1:5.000
DISTANZE POST INTERVENTO 2017

